



OIC 2

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ottobre 2005

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	4
PARTE PRIMA	5
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	5
1. Patrimonio destinato: aspetti generali	5
2. Scritture contabili del patrimonio destinato	7
3. Rendiconto dello “specifico affare”	8
4. Riflessi sul bilancio generale della società	9
<i>Stato Patrimoniale</i>	9
<i>Conto Economico</i>	11
<i>Nota integrativa</i>	11
5. Natura e rappresentazione contabile degli “apporti” dei terzi.....	14
<i>Natura dell’apporto</i>	14
<i>Iscrizione in bilancio dell’apporto del terzo</i>	15
<i>Strumenti finanziari di partecipazione all’affare</i>	16
6. Rapporti fra patrimoni destinati e col patrimonio residuo della società.....	17
7. Rendiconto finale.....	17
8. “Rientro” del patrimonio destinato nel patrimonio “generale” della società.	18
9. Piano economico – finanziario dell’“affare”	19
PARTE SECONDA	20
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	20
Aspetti generali	20
1. Finanziamento senza contestuale istituzione di patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447- <i>bis</i> lett. a)	20
2. Finanziamento collegato alla contemporanea istituzione di un patrimonio “destinato”	21
APPENDICE 1: DISCIPLINA DEI PATRIMONI DESTINATI.....	22
Codice civile - sezione XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.....	22
APPENDICE 2: MODIFICHE APPORTATE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI	25
Principio contabile 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi.....	25
Principio contabile 22 - Conti d’ordine	26

SCOPO E CONTENUTO

L'introduzione¹ nel nostro ordinamento dei Patrimoni e dei Finanziamenti Destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-*bis* e seguenti Cod.Civ., ha fatto nascere un ampio dibattito interdisciplinare sulle caratteristiche peculiari e distintive dei due nuovi istituti.

Il dibattito ha riguardato, naturalmente, anche gli aspetti inerenti la loro rilevazione e rappresentazione in bilancio, di competenza dell'OIC, dibattito che evidenzia ancora incertezze dottrinarie².

L'OIC, nel segnalare l'esistenza di tale dibattito intende con il presente documento individuare le soluzioni tecniche più appropriate con riferimento alla disciplina positiva così come oggi formulata riservandosi, eventualmente, di ritornare sul tema in caso di modifiche future della stessa.

L'ambito di applicazione del presente documento è circoscritto, è bene sottolinearlo, alla sola disciplina codicistica in materia di contabilità e bilancio; esulano dalle finalità di questo Principio i problemi che si porranno a seguito dell'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali, tematiche sulle quali l'OIC si potrà esprimere in futuro.

Pur esulando ciò dalla trattazione di un principio contabile, si segnala che le nuove disposizioni codicistiche non hanno trovato corrispondenti indicazioni sul fronte fiscale³.

¹ La disciplina è stata introdotta con il D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. Per un esame dei principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio (art. 2423 e ss.), si rinvia al Principio contabile OIC 1.

² In primo luogo come l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 2447-*septies* del c.c. (obbligo di distinta indicazione dei beni e dei rapporti facenti parte dei patrimoni destinati) viene inteso da una parte della dottrina come riferito allo Stato Patrimoniale del bilancio individuale della società gemmante e non allo Stato Patrimoniale del bilancio consolidato della medesima società. D'altra parte, il comma 4 del medesimo articolo prevede l'obbligo di iscrivere in calce allo Stato Patrimoniale (tra i conti d'ordine) del bilancio individuale l'impegno relativo all'eventuale responsabilità illimitata assunta dalla società gemmante per le obbligazioni di cui risponde il patrimonio destinato. La situazione descritta sembra assimilabile - *mutatis mutandis* - a quella in cui sussistono garanzie intercorrenti tra entità incluse in un consolidamento. In tal caso, peraltro, il Principio contabile nazionale 17 (punto 8.2, lettera b)) esclude l'iscrizione tra i conti d'ordine delle garanzie "intragruppo" relative alle entità consolidate visto che, tra l'altro, l'intero ammontare delle rispettive passività (nel caso di specie quelle riferite al patrimonio destinato) viene ricompreso e rappresentato come se fosse una passività propria dell'entità consolidante (nel caso di specie la società gemmante). Sempre in relazione alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 2447-*septies* del Cod. Civ., nella sua attuale formulazione esso sembra opinabile posto che una sua lettura ed interpretazione restrittiva potrebbe indurre a ritenere non richiesta e necessaria l'iscrizione tra i conti d'ordine anche delle garanzie parziali e limitate eventualmente rilasciate dalla società gemmante a favore del patrimonio destinato.

Inoltre, non sembra chiara la ratio del comma 3 dell'art. 2447-*septies* nella parte in cui prevede l'obbligo di illustrare, nella Nota Integrativa del bilancio della società gemmante "il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato". Non si comprende infatti perché la suddetta Nota Integrativa debba riproporre i medesimi dati già forniti dalla Nota Integrativa del rendiconto del patrimonio destinato il quale - si noti - deve essere obbligatoriamente allegato al bilancio della società gemmante ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2447-*septies*.

³ Infatti, in occasione della riforma del diritto societario era stata formata un'apposita commissione parlamentare, al fine di studiare le problematiche fiscali e proporre eventuali modifiche da apportare al T.U.I.R.

La commissione ha terminato i propri lavori affrontando anche le problematiche tipiche dei patrimoni destinati ed offrendo una serie di possibili ed alternative modalità di trattamento tributario. Essa ha lavorato sul presupposto dell'invarianza del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86), in contemporanea peraltro alla definizione, in forza della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, del primo pacchetto di riforma di questa fonte normativa. Il legislatore delegato alla riforma fiscale non aveva, però, tra gli oggetti di delega il trattamento dei nuovi istituti del diritto societario per cui si è resa necessaria la legge 29 dicembre 2003, n. 326, con cui si è delegato il governo ad apportare le necessarie modifiche al sistema delle imposte sui redditi al fine di renderle idonee a disciplinare i nuovi tratti del diritto

PARTE PRIMA

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. Patrimonio destinato: aspetti generali

Gli artt. 2447-*bis*–2447-*novies* del codice civile introducono una disciplina dei “patrimoni destinati ad uno specifico affare” che presenta caratteri di assoluta novità per il diritto societario italiano.

Viene di seguito riportata una sintesi della disciplina di tale nuovo istituto. In appendice si riporta la sezione del codice civile dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In conformità alla nuova disciplina la società per azioni enuclea dal proprio patrimonio generale un insieme di beni, solitamente coordinati ad azienda o a ramo d’azienda, e li destina – con delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese – allo svolgimento di uno specifico affare. La società può costituire più patrimoni, destinati ciascuno ad un diverso specifico affare; essi peraltro non possono superare, complessivamente, il valore di un decimo del patrimonio netto della società.

Del patrimonio destinato possono fare parte “apporti di terzi”, della cui natura e rappresentazione contabile si occupa il successivo paragrafo 5. I beni originariamente componenti il patrimonio destinato devono essere specificamente indicati nella delibera istitutiva (che normalmente viene adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione della società); se si tratta di immobili o di mobili registrati la loro destinazione è soggetta a trascrizione. Con la destinazione allo specifico affare i beni componenti il patrimonio destinato vengono sottratti alle pretese dei creditori “generali” della società, cioè dei titolari di crediti non aventi causa nello svolgimento dello specifico affare: per questa ragione contro la delibera istitutiva del patrimonio destinato possono fare opposizione, entro 60 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori a tale iscrizione; decorsi i 60 giorni senza opposizione, oppure da quando l’opposizione è respinta o il tribunale ordina l’esecuzione della deliberazione previa prestazione da parte della società di idonea garanzia, il patrimonio destinato non costituisce più garanzia generica dei creditori “generali” della società, passati e futuri; ciò fino alla cessazione della destinazione del patrimonio.

Reciprocamente, nel silenzio della delibera istitutiva, per le obbligazioni contratte nello svolgimento dello specifico affare risponde solo il patrimonio destinato, cioè soltanto i beni originariamente compresi in tale patrimonio o entrativi successivamente, e non rispondono gli altri beni della società: è perciò necessario che gli atti di gestione del patrimonio indichino espressamente che sono destinati a quello specifico affare, sì che risulti quali beni sono usciti e quali entrati nel patrimonio destinato. Solo per le obbligazioni da fatto illecito – compiuto nella gestione del patrimonio destinato – risponde anche il patrimonio generale della società; è inoltre possibile che la delibera istitutiva preveda una responsabilità sussidiaria (eventualmente limitata nel quantum) del patrimonio generale per le obbligazioni sorte nella gestione del patrimonio destinato.

societario. Pur in presenza dei necessari strumenti normativi, peraltro, nessuna modifica è stata apportata all’impianto di riforma del T.U.I.R., al tempo dell’incarico oramai definito (D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).

La legge (art. 2447-*ter* comma 1, lett. c)) richiede che la “delibera di destinazione” contenga un apposito “piano economico-finanziario” dal quale risultino: la “congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi”. Il contenuto del “piano economico-finanziario” viene precisato nel paragrafo 9. La delibera di destinazione deve inoltre indicare le “regole di rendicontazione dello specifico affare”.

Va precisato che l’“affare”, oltre ad essere “specifico”, ossia avere un oggetto ben individuato e non generico (es.: la costruzione di un fabbricato e successiva vendita delle unità immobiliari di cui si compone) deve avere una durata determinata (eventualmente stabilita *per relationem*: es.: il tempo necessario per la costruzione e vendita di un fabbricato). Non sembra che esso possa avere una durata indeterminata, come può avvenire per le società. Ciò risulta, oltre che dalla precisazione che l’affare deve essere “specifico”, dalla previsione che per ogni affare deve esservi un apposito piano economico-finanziario, il quale non può contenere previsioni di costi, ricavi e flussi finanziari per una durata indeterminata. Risulta, inoltre, dalla norma dell’art. 2447-*novies* che parla di momento in cui l’affare può considerarsi “realizzato” e che prevede la compilazione di un “rendiconto finale” con riferimento ad una data che è necessariamente anteriore al termine di durata della società.

Una volta realizzato l’“affare” o accertata l’impossibilità sopravvenuta di realizzarlo e redatto l’apposito rendiconto finale previsto dall’art. 2447-*novies*, il patrimonio destinato “rientra” nel patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare il particolare regime di responsabilità istituito dall’art. 2447-*quinquies*, comma 1.

È importante notare che il patrimonio destinato pur facendo parte costantemente, dal punto di vista giuridico-formale, del patrimonio della società che lo costituisce, può generare un regime particolare di responsabilità che lo porta ad avere una vita economico-finanziaria propria ed autonoma, distinta da quella della società gemmante, e viceversa.

La legge prevede anche che, se la società costituente, non assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione, emetta “titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali”, il controllo contabile sull’andamento dell’affare (e, quindi, sui rendiconti dell’affare medesimo) sia effettuato da una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla CONSOB, nominata nella medesima delibera di “destinazione”¹.

¹ La Consob, ai fini dell’informativa, nel Regolamento Emittenti con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare richiede quanto previsto dai seguenti articoli:

Art. 70-*bis*:

1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati ad uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2436, comma 1, del codice civile.
2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma precedente sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile.
3. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2447-*novies*, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il contratto previsto dall'articolo 2447-*bis*, comma 1, lettera *b*), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2447-*decies*, comma 3, lettera *a*).”

2. Scritture contabili del patrimonio destinato

L'art. 2447-*sexies* prevede che per ciascuno specifico affare cui un patrimonio è destinato, gli amministratori della società costituente “tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 e seguenti”.

Pertanto, per ogni patrimonio destinato e per ogni specifico affare vanno tenuti apposti:

- libro giornale e libro inventari;
- contabilità separata in partita doppia che porti, tra l'altro, ad uno stato patrimoniale e ad un conto economico dell'affare.

Se l'affare dura più di un esercizio, occorre procedere ad una periodica chiusura dei conti nella contabilità separata. Occorre quindi far confluire la contabilità separata in quella generale. Si ritiene che tale processo debba avvenire seguendo i principi e le regole di una ordinata contabilità. Il processo di confluenza, potrà avvenire – a cadenza periodica - per saldi di conto e non per singole scritture contabili, con le medesime tecniche della contabilità sezionale, tali da consentire un raccordo con la contabilità generale della società².

Il libro degli inventari deve contenere l'inventario iniziale del patrimonio destinato, ai sensi dell'art. 2217, comma 1, Cod. Civ. In particolare, i beni, crediti e debiti “assegnati” dalla società al patrimonio destinato sono iscritti nell'inventario iniziale ai medesimi valori contabili che avevano nel bilancio della società gemmante, mentre gli eventuali beni apportati da terzi sono iscritti a valori di mercato (in base al principio generale sulla stima dei conferimenti di beni e di crediti desumibile dall'art. 2343 Cod. Civ.).

Pertanto, nel libro degli inventari si parte da una situazione patrimoniale iniziale costituita dalle attività e dalle (eventuali) passività che fanno parte del patrimonio destinato, nonché dai diversi rapporti giuridici individuati nella delibera di “destinazione” ed iscritti fra i conti d'ordine (cosiddetti *off-balance sheet items* nella terminologia internazionale). Sebbene non vi sia un espresso obbligo legislativo in tal senso, è ragionevole attendersi che le disponibilità liquide pertinenti all'affare (originarie e successive) siano rilevate in specifici conti correnti bancari e/o postali, relativi a ciascun affare.

Se vengono emessi specifici strumenti finanziari, deve essere tenuto un apposito “libro” col contenuto precisato dal 2° periodo dell'art. 2447-*sexies* (vedi paragrafo 5.3).

Art. 90-*bis*:

“1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) il verbale delle deliberazioni di cui all'articolo 70-*bis*, comma 1, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) nel caso previsto dall'articolo 70-*bis*, comma 2, la relazione dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) la documentazione prevista dall'articolo 2447-*novies*, contestualmente alla diffusione al pubblico;

d) il contratto previsto dall'articolo 2447-*bis*, comma 1, lettera *b*), contestualmente alla diffusione al pubblico.”

² In tema di riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale delle operazioni annotate nei libri giornali sezionali, cfr: Ag. Entrate, risoluzione 31 ottobre 2002, n.341; Min. Finanze Ris. 15 luglio 1980, n.428. Sulla legittimità di registrazioni di sintesi nel libro giornale in presenza di una pluralità di incassi omogenei a condizione che le registrazioni contengano indicazioni idonee alla ricostruzione delle operazioni imprenditoriali implicanti tali incassi, V. Cass., sez. I, 19 dicembre 1991, n.13672.

3. Rendiconto dello “specifico affare”

L’art. 2447-*septies*, comma 2, stabilisce che “per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti”. Dato il richiamo alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti, il rendiconto dello “specifico affare” è costituito da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota di commento.

Se l’“affare” si esaurisce in un arco di tempo inferiore ad un esercizio, il rendiconto può essere limitato all’illustrazione del risultato finale dell’affare medesimo e non si richiede che esso assuma la struttura di un bilancio; se, invece, l’affare si protrae oltre l’esercizio iniziale, sono necessari più rendiconti annuali che assumono la struttura di un bilancio.

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti:

- a) uno *stato patrimoniale dello specifico affare* redatto secondo lo schema dell’art. 2424 (con possibilità anche di voci e sottovoci con specifica denominazione). Nel Patrimonio Netto figurerà la voce “Patrimonio Netto (o Deficit Netto) dell’affare”, suddivisa in: importo originario, specifiche riserve previste al paragrafo 5 per gli apporti di terzi, utile (perdita) di periodo, utili (perdite) dei periodi precedenti. Il dettaglio della suddivisione va illustrata nella nota di commento;
- b) un *conto economico dello specifico affare* redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell’art. 2425. Deve comunque ritenersi possibile l’utilizzo di voci e sottovoci con specifica denominazione, se richiesto dalla natura dell’affare. In questa ipotesi va precisato in quali voci del conto economico generale della società sono iscritti i relativi importi;
- c) una *nota di commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto economico sarà svolta una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute nelle voci rispetto al rendiconto del precedente esercizio riguardante lo specifico affare considerato. Si applicano qui le regole generali di cui all’art. 2427 n.1 ed all’art. 2426 Cod. Civ.* Non si ritiene possano impiegarsi criteri di valutazione e principi contabili diversi (es.: valori di mercato in luogo del costo storico o del minore fra costo e mercato). Occorre, dunque, che i principi di valutazione, per categorie di attività e passività, siano identici a quelli utilizzati nel bilancio generale;
- d) *regole di rendicontazione dell’affare*
Il rendiconto del patrimonio separato deve contenere l’indicazione dei criteri seguiti per la sua redazione. Tali criteri devono far riferimento almeno:
 - ai criteri di valutazione adottati (anche per semplice richiamo ai criteri adottati dalla società “madre”);
 - ai criteri di imputazione dei costi speciali o diretti dell’affare e di ripartizione dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari, come meglio precisato al successivo par. 4;
 - ai criteri di individuazione dei ricavi dell’affare e di eventuale separazione di ricavi comuni a più affari.
- e) *riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato*
Va richiamato il contenuto essenziale della deliberazione di “destinazione”, specie per quanto attiene alla natura dell’affare, alla composizione del patrimonio destinato, agli apporti di terzi, alle eventuali garanzie rilasciate dalla società gemmante, agli eventuali strumenti finanziari emessi ed alla società di revisione nominata per il controllo contabile sull’andamento dell’affare, la cui relazione deve essere allegata al rendiconto.

4. Riflessi sul bilancio generale della società

Stato Patrimoniale

I componenti patrimoniali di ciascun affare devono figurare nello Stato Patrimoniale del rendiconto dello specifico affare e, ai sensi della formulazione dell'articolo 2447-*septies*, 1° comma del Cod. Civ., anche nello Stato Patrimoniale della società gemmante.

La citata norma, infatti, stabilisce che “i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-*bis* sono *distintamente* indicati nello stato patrimoniale della società”.

Tale disposizione richiede dunque l'indicazione, per *ciascuna voce* di attività e passività, dell'importo relativo ai patrimoni destinati.

La rappresentazione richiesta dalla norma menzionata può essere ottenuta in vari modi:

- a) creando, per ciascuna voce interessata dello stato patrimoniale generale, un “di cui”:
ad es. Crediti verso clienti 1.000, di cui per patrimonio destinato 300
oppure Crediti verso clienti 1.000
(di cui 300 per patrimonio destinato)
- b) creando, per ciascuna voce, una specifica sottovoce:
ad es. Crediti verso clienti
a) per clienti relativi al patrimonio destinato 300
b) per clienti relativi all'attività generale della società 700 1.000
- c) separando gli importi relativi al patrimonio destinato in una colonna interna, come di seguito precisato:

STATO PATRIMONIALE

.....

C) Attivo circolante

.....

II – Crediti	Patrimonio destinato	Attività generale	Totale
1) verso clienti	300	700	1000

- d) indicando distintamente le classi di attività e passività relative al patrimonio destinato in apposita zona, rispettivamente dell'attivo e del passivo, dopo tutte le altre voci relative all'attività generale della società.

Questa rappresentazione consente di rilevare in modo immediato l'importo complessivo delle attività e passività di pertinenza del patrimonio destinato costituito dalla società, anche se, per ottenere l'importo complessivo di ciascuna voce riguardante anche il patrimonio generale della società, è poi necessario sommare due voci distinte: quella che riguarda il patrimonio destinato e quella che riguarda il patrimonio generale. Si rende così anche più evidente il diverso regime di responsabilità esistente per quelle attività e passività di pertinenza del patrimonio destinato. Esempio riguardante le attività:

ATTIVO

.....	
.....	
	Totale <u>1.000.000</u>
Attività di pertinenza del patrimonio destinato	
– Immobilizzazioni materiali	
– terreni e fabbricati	11.000
– impianti e macchinario	25.000
.....	
.....	
	Totale <u>100.000</u>
	Totale Generale <u>1.100.000</u>

Nel patrimonio netto non è né opportuno né necessario iscrivere una voce complessiva del tipo “Patrimonio Netto relativo ai patrimoni destinati”, sia perché la porzione di patrimonio netto correlabile ai patrimoni destinati non può essere suddivisa in capitale sociale, riserva legale, ecc. in quanto tale suddivisione, che non è richiesta dalla legge, sarebbe comunque arbitraria; sia perché tale porzione per la parte destinata dalla società al momento della costituzione del patrimonio destinato è *già compresa* nell’importo del capitale e delle varie riserve che figurano nello schema di cui all’art. 2424 Cod. Civ.. Le uniche riserve che devono, invece, essere iscritte in aggiunta a quelle già previste dallo schema di legge, sono le seguenti:

- a) “Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati”
- b) “Utili (perdite) di patrimoni destinati portati a nuovo”

La prima sarà iscritta nella voce VII – Altre Riserve, con distinta indicazione ed illustrazione nella nota integrativa; la seconda nella omonima voce VIII dello schema generale dell’art. 2424, anch’essa con distinta indicazione ed illustrazione nella nota integrativa.

L’art. 2427-septies, comma 4, stabilisce poi che, qualora sia prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, “l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa”.

Trattandosi di una questione che riguarda il sistema dei conti d’ordine (impegni, rischi e beni di terzi), valgono le regole ordinarie previste dal Principio contabile 22, a cui si rinvia. Ai fini dell’applicazione del Principio va segnalato quanto segue. Se la delibera di destinazione prevede una responsabilità *illimitata* della società per le obbligazioni contratte (cioè non limitata ai beni e diritti che costituiscono il patrimonio destinato), essa deve risultare fra i suoi conti d’ordine con specifica denominazione (sistema dei rischi: “Responsabilità illimitata assunta in relazione alla costituzione del patrimonio destinato xy”). L’importo, da indicare perché espressamente richiesto dalla legge pur trattandosi di una garanzia per debiti che fanno capo al medesimo soggetto giuridico costituito dalla società, deve essere pari al rischio massimo che si corre (ossia al totale delle obbligazioni assunte, iscritte al passivo del patrimonio destinato); si dovrà tener conto inoltre delle obbligazioni e passività potenziali identificate ed iscritte fra i conti d’ordine nel bilancio del patrimonio destinato secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie, salvo che le stesse

non abbiano richiesto già l'iscrizione "sopra la riga" in specifici fondi rischi (vedi Principi contabili 19 e 22).

Se la responsabilità delle società è limitata nel quantum, il rischio massimo deve essere limitato a tale importo.

Conto Economico

Nel conto economico della società gemmante, diversamente da quanto è previsto per lo stato patrimoniale, le norme non richiedono la distinta indicazione dei costi e dei ricavi relativi ai patrimoni destinati. Tuttavia, è preferibile la distinta indicazione dei componenti positivi e negativi di reddito di pertinenza del patrimonio destinato, in quanto tale indicazione dà una più immediata ed intelligibile visione d'insieme dei componenti dell'unitario risultato economico della società. Nel silenzio della normativa, si ritiene comunque accettabile che il conto economico non dia separata evidenziazione di tali costi e ricavi. In tal caso, dei componenti positivi e negativi di reddito afferenti ai patrimoni destinati è data specifica illustrazione nella nota integrativa nella sezione in cui sono commentati i dati della società gemmante³.

Nota integrativa

In base a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 2447-*septies*, comma 3 e dell'art. 2427 n. 20), per ciascun patrimonio destinato (e con riferimento al rendiconto allegato al bilancio generale della società) devono essere illustrati (in apposita sezione intitolata "Informazioni relative ai patrimoni destinati"):

a) Tipo di beni che li compongono o di "rapporti giuridici"

Breve descrizione della tipologia dei beni e "rapporti giuridici" con riferimento, per le informazioni di dettaglio, al rendiconto del patrimonio destinato. Va anche illustrato il criterio utilizzato per la valutazione del rischio di cui all'art. 2447-*septies* ultimo co., iscritto fra i conti d'ordine.

b) Criteri per l'imputazione e la ripartizione dei costi

I criteri da utilizzare per l'imputazione e la ripartizione dei costi sono quelli previsti dai documenti dei Principi contabili 13 *Le rimanenze di magazzino*, qualora l'"affare" consista nella produzione per il mercato di determinati tipi di beni e servizi o nella distribuzione di determinate partite di merci, o 23 *Lavori in corso su ordinazione*, qualora l'affare consista nella realizzazione di un'opera o nella fornitura di servizi a seguito della stipula di contratti di appalto o di somministrazione, che diano luogo a commesse pluriennali.

Per tutti i costi da essa sostenuti ed imputati all'"affare", la società, oltre alla ordinaria rilevazione di tali costi, dovrà rilevare un credito verso il patrimonio destinato ed un ricavo per il rimborso corrispondente.

³ Tra le alternative di rappresentazione compatibili con l'attuale disciplina non è stata ritenuta accettabile quella rappresentata da un'informazione per sintesi ottenuta tramite l'iscrizione nel conto economico della società gemmante del solo Utile o Perdita del patrimonio destinato. Quest'ultima soluzione, tra l'altro, renderebbe necessaria la predisposizione di un bilancio "consolidato" nel quale ricomprendere i dati del patrimonio destinato.

I costi generali amministrativi e di vendita andranno imputati tenendo nel debito conto le caratteristiche dell'attività svolta; uno dei possibili criteri è quello che vede l'imputazione ottenuta sulla base del costo industriale o di fabbricazione (totale dei costi di fabbricazione diretti e indiretti). I costi generali di natura finanziaria relativi all'utilizzo da parte dell'affare di una quota di finanziamenti a breve o medio-lungo termine propri della società, si imputano in proporzione all'ammontare del finanziamento utilizzato.

Per quanto riguarda gli oneri tributari, ve ne sono alcuni che possono essere imputati specificamente al singolo affare (tasse concessioni governative, imposta di bollo, imposta di registro, IVA indetraibile addebitata dai fornitori o risultante dal pro-rata di IVA esente calcolato per lo specifico affare). Per l'IRAP l'imputazione va fatta in base al calcolo della "produzione netta" relativa all'affare.

Il risultato economico dell'affare non può, invece, essere calcolato al netto dell' IRES, sia perché se l'affare si chiude in perdita l'IRES non è dovuta, sia perché, in ipotesi di ripartizione dell'utile con i terzi apportanti, la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere *proprio*, l'imposta sul reddito dovuta. Dunque questa non può essere inclusa fra i costi di realizzazione dell'affare (salve, ovviamente, le diverse pattuizioni degli interessati ed eventuali diverse future disposizioni sulla disciplina tributaria dei patrimoni destinati). La soluzione proposta risulta coerente con l'impostazione contabile prescelta, come meglio specificato nel successivo paragrafo 5.2.

1. *Produzione per il mercato di beni o servizi*

I costi diretti, sostenuti specificamente per un determinato "affare", comprendono i costi di materie e mano d'opera e tutti gli altri costi amministrativi, commerciali, finanziari e tributari sostenuti specificamente per quel determinato affare (es.: spese di pubblicità; tributi indiretti riguardanti esclusivamente quell'affare; ecc.). Gli oneri finanziari (interessi passivi, commissioni e spese bancarie ed altri oneri) sono diretti quando relativi a finanziamenti specifici dell'affare.

I costi generali di fabbricazione si imputano a ciascun affare con i criteri precisati nel Principio contabile 13, paragrafo D.III⁴.

I criteri sopra esposti si applicano anche, *mutatis mutandis*, quando l'affare consiste nella commercializzazione e vendita di una o più partite di merci.

2. *Produzione di opere e servizi in base a contratti di appalto, somministrazione e simili*

In questa ipotesi ciascun affare comprende una o più commesse pluriennali; la valutazione delle rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione può essere fatta "a costo", in base al metodo della commessa completata, o "a corrispettivo", in base al metodo della percentuale di completamento, così come previsto dal Principio contabile 23 sopra richiamato.

Per la determinazione dei costi e ricavi di commessa si applicano i criteri previsti da tale Principio contabile. In particolare fra i costi della commessa si includono i costi per l'acquisizione

⁴ L'imputazione delle spese generali industriali si effettua con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo di ogni singola impresa. Le spese generali di produzione si analizzano per determinare quali hanno contribuito a portare le giacenze di magazzino nel luogo e nelle condizioni in cui sono nel momento considerato e quali non vi hanno contribuito. Le prime concorrono a far parte dei costi di trasformazione, le seconde vanno escluse. Si escludono pertanto le spese di natura eccezionale o anomale; ad esempio: le spese di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro, le spese di riparazione di natura eccezionale dovute ad incendi, agli uragani ecc. Altri tipi di spese, quali quelle relative all'ufficio spedizione si riferiscono più appropriatamente alle merci spedite e pertanto si escludono dalle spese generali di produzione da imputarsi alle rimanenze di magazzino.

della commessa, i costi pre-operativi ed i costi sostenuti per la chiusura della commessa. Va tenuto conto anche di eventuali anticipi o acconti del committente e dei proventi ed oneri finanziari previsti al paragrafo L del documento citato.

Anche in questa ipotesi quote di costi generali amministrativi e commerciali sostenuti dalla società, da ripartire con criteri analoghi a quelli precisati al precedente punto 1, vanno imputate alla commessa. Per gli oneri tributari si applicano i medesimi criteri sopra enunciati.

c) Regime della responsabilità

Per ciascun patrimonio destinato va illustrato tale regime, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2447-*quinquies*: responsabilità esclusiva del patrimonio destinato; responsabilità illimitata della società, o qualunque situazione intermedia.

d) Rappresentazione contabile del deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale

È possibile che, in un determinato esercizio, le perdite subite per uno specifico affare superino l'importo del netto patrimoniale relativo al patrimonio destinato, creando un deficit patrimoniale per la eccedenza delle passività sulle attività.

In questa ipotesi, se la società non ha concesso al patrimonio destinato la garanzia illimitata di cui all'art. 2447-*septies* ultimo comma, il suo patrimonio "generale" non è impegnato per coprire le passività che non troverebbero capienza nei beni del patrimonio destinato. Pertanto, pur dovendo tali passività, stante la previsione dell'art. 2447-*septies*, 1° comma, del Cod. Civ., essere rilevate nella contabilità e nel bilancio generale della società, le relative perdite sono poi da elidere con l'inserimento di apposite poste correttive nello stato patrimoniale e nel conto economico (di importo pari al deficit), in modo da ridurre a zero il deficit patrimoniale che si è venuto a creare, salvo il caso in cui, pur in assenza di una clausola di garanzia illimitata, la società madre si assume a proprio carico tutto il residuo deficit patrimoniale dello specifico affare.

Le poste correttive si sostanziano nell'inserimento di una sottovoce della voce 23 del conto economico in contropartita di una voce negativa del patrimonio netto nello stato patrimoniale, con la precisazione che si tratta di una voce esposta dopo il totale del patrimonio netto (che è quindi non è inciso dal deficit del patrimonio destinato).

Nei due prospetti contabili la posta correttiva è denominata "deficit da patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale".

La voce 23 del conto economico risulta così composta:

CONTO ECONOMICO

23)	
a) Utile (perdita) dell'esercizio comprensivo(a) del deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale	(1.000)
b) Deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale	100
c) Utile (perdita) dell'esercizio	(900)

L'articolazione del patrimonio netto è la seguente:

PATRIMONIO GENERALE

A) Patrimonio netto	
I Capitale	1.000
II-VII Riserve ...	600
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(900)
Totale patrimonio netto	700
Deficit del patrimonio destinato di cui non risponde il patrimonio generale	(100)

Nella nota integrativa della società occorre fornire una adeguata spiegazione della natura delle poste rettificative e delle ragioni per le quali sono state iscritte, precisando che il patrimonio residuo della società non risponde (neppure volontariamente) delle perdite che superano l'importo del patrimonio destinato e che, in questa ipotesi, i creditori insoddisfatti potranno chiedere la "liquidazione" del patrimonio destinato, nei termini e con le modalità previste dall'art. 2447-*novies*, comma 2.

5. Natura e rappresentazione contabile degli "apporti" dei terzi

Occorre anzitutto precisare che il patrimonio destinato, anche se incrementato da apporti dei terzi "non restituibili", non costituisce un patrimonio che, al termine dell'affare, deve essere "liquidato" e distribuito agli interessati (la società e i terzi apportanti): i terzi apportanti hanno diritto *solo* ad una quota dell'eventuale utile realizzato con lo svolgimento dell'affare, oltre alla restituzione dell'apporto, se così è stato stabilito nei patti contrattuali. Ad una vera e propria liquidazione del patrimonio può addivenirsi solo nelle ipotesi (patologiche) in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte dalla società per lo svolgimento dell'affare al quale era destinato il patrimonio (art. 2447-*novies*, comma 2).

Natura dell'apporto

Trattandosi di apporto di un terzo, non di "conferimento" del socio in sede di costituzione o aumento di capitale, non si applicano le limitazioni previste dall'art. 2342 Cod. Civ.

Pertanto, può essere apportato oltre al denaro, qualunque tipo di bene o servizio utile allo svolgimento dell'affare:

- beni e crediti conferibili ex art. 2342, eventualmente gravati di debiti (es.: un immobile sul quale insista un mutuo fondiario);
- diritti reali e personali di godimento (ritenuti conferibili dalla dottrina dominante);
- prestazioni di opera e servizi, che non possono formare oggetto di conferimento nelle S.p.A.;
- attività immateriali di qualunque tipo, purché siano attendibilmente valutabili anche se si ritengono non conferibili in S.p.A. (es. *know-how*, che alcuni giuristi ritengono non sempre conferibile).

Per le prestazioni d'opera del terzo apportante (es.: un ingegnere edile, che si impegna a dirigere i lavori di costruzione di un fabbricato ed ottiene come corrispettivo una partecipazione agli utili derivanti dalla vendita delle relative unità immobiliari), al fine di assicurare la loro "effettività"

e quindi iscrivibilità nell'attivo dello stato patrimoniale, deve ritenersi necessaria la garanzia prevista dall'art. 2464, 6° comma in tema di conferimento in società a responsabilità limitata: ossia la stipula di una polizza di assicurazione o una fidejussione bancaria.

A parte le prestazioni dell'opera personale del terzo, a seconda delle pattuizioni intercorse con la società, gli apporti possono essere suddivisi in due categorie: apporti restituibili ed apporti non restituibili. A meno che non sia stata esclusa dalle parti la restituzione del bene apportato, il terzo, alla conclusione dell'affare, oltre ad ottenere la sua quota di utile ha diritto alla restituzione del bene stesso o, se questo non c'è più, ad un equivalente importo in denaro. Se il terzo partecipa anche alle perdite e l'affare si è chiuso in perdita, egli o riceve un importo in denaro pari al valore originario del bene apportato ridotto della quota di perdita, oppure deve versare alla società l'importo della perdita medesima.

Iscrizione in bilancio dell'apporto del terzo

Poiché l'apporto ha sempre una durata limitata che non può superare la durata dell'"affare", qualora il godimento sia a titolo gratuito, analogamente a quanto avviene in caso di apporto in godimento da parte dell'associato in partecipazione, la società dovrà iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale del patrimonio destinato il valore dell'utilizzo del bene o della prestazione d'opera personale (nell'importo convenuto con il terzo)⁵, con contropartita un'apposita riserva indisponibile ("Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati"). Tale valore verrà iscritto, a seconda dei casi, fra le immobilizzazioni materiali o immateriali ed assoggettato ad ammortamento ed a riduzione per perdite di valore per tutta la durata dell'affare, o per la minore durata di utilizzo prevista. Nelle note al bilancio del patrimonio destinato occorre fornire opportune informazioni su: natura dell'apporto, criterio di valutazione e modalità di imputazione al conto economico; occorre inoltre precisare che vi è un debito di restituzione del bene alla conclusione dell'affare. Se dagli accordi col terzo risulta che il bene dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell'apporto, deve essere iscritto, ed incrementato gradualmente, un "Fondo per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati". Il relativo accantonamento costituisce un costo di gestione dell'"affare".

Se nel successivo esercizio l'affare produce utili e questi non sono stati ancora corrisposti, tra le passività deve essere rilevata la quota di utile maturata a favore del terzo apportante, al netto dell'eventuale ritenuta fiscale che la società fosse obbligata ad effettuare. Nel caso in cui in un successivo esercizio l'affare produce una perdita, l'importo della passività iscritta viene ridotta della quota di perdita maturata nell'esercizio a carico del terzo apportante.

Con riguardo al conto economico, la quota di utile o perdita dell'affare di spettanza del terzo apportante va iscritta rispettivamente come costo o provento. Si ritiene opportuno che, nello stato patrimoniale del patrimonio destinato, la quota di utile (netto) o di perdita di pertinenza del terzo apportante venga iscritta distintamente dal debito di restituzione dell'apporto.

La "Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati", man mano che si procede all'ammortamento del valore di utilizzo dei relativi beni o al realizzo delle materie e merci apportate dal terzo (ed il risultato economico dell'affare sia positivo o almeno in pareggio, al lordo della quota di pertinenza dei terzi) diviene una riserva disponibile; in nota integrativa deve essere indicata ed illustrata la composizione della riserva fra parte disponibile e parte indisponibile. In alcune ipotesi tali dati sono disponibili non annualmente, bensì solo alla conclusione dell'affare. La

⁵ Il valore convenuto non potrà mai essere superiore al valore di mercato del diritto di utilizzo del bene apportato.

parte disponibile della riserva può anche essere riclassificata ad altra riserva (disponibile) della società.

Così come avviene nell'associazione in partecipazione, anche qui il terzo può aver convenuto che la proprietà del bene, materiale o, più raramente, immateriale, passi alla società, la quale tuttavia, alla conclusione dell'affare, è tenuta a restituire lo *stesso bene* (se si trova ancora in patrimonio) o a versare una somma di denaro pari al suo valore. Nel caso in cui la società è tenuta a restituire il bene ricevuto, essa deve iscrivere all'attivo l'intero valore del bene apportato (nell'importo convenuto con il terzo) e non soltanto il valore del suo diritto di utilizzo temporaneo; al passivo, la passività corrispondente alla restituzione dell'apporto⁶.

Con riferimento all'ammortamento del valore di utilizzo, nonché delle eventuali quote di utile o perdita dell'affare, si effettueranno le stesse rilevazioni precedentemente indicate per l'apporto in godimento.

È bene precisare che il conto economico del patrimonio destinato si chiude sempre con un risultato netto che è pari alla sola quota di utile o di perdita di pertinenza della società, in quanto la quota di pertinenza del terzo apportante è stata già rilevata: ove al terzo competa una quota di utile, come costo dell'affare, ed ove il terzo subisca (pro quota) una perdita, come riduzione della perdita dell'affare (ossia un provento a copertura della perdita "Quota di perdita dell'affare a carico dei terzi apportanti").

Se fra le parti è stato stabilito che il bene trasferito in proprietà alla società non deve essere restituito, la società non dovrà iscrivere in contropartita un debito, bensì una apposita riserva ("Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati"). Anche in ipotesi di apporti non restituibili, devono essere fornite, nelle note al bilancio del patrimonio destinato, le informazioni sopra richieste in ipotesi di apporti restituibili.

Strumenti finanziari di partecipazione all'affare

La società può emettere, a norma dell'art. 2447-ter, comma 1, lett. e), strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che essi attribuiscono. Tali strumenti verranno emessi, verosimilmente, soprattutto a fronte degli "apporti" di terzi e potranno dar luogo a diverse "categorie" a seconda dei diversi diritti patrimoniali e/o amministrativi che conferiscono ai loro possessori, i quali, riuniti in apposite assemblee "speciali", dovranno deliberare sulla nomina e revoca di un rappresentante comune per ciascuna categoria, sulla costituzione di un fondo comune per le spese, sulle modificazioni dei diritti attribuiti agli strumenti finanziari, sulle controversie con la società e su altre questioni di interesse comune a ciascuna categoria (art. 2447-octies).

In relazione agli strumenti finanziari emessi, la società deve tenere un apposito libro (analogo al "libro delle obbligazioni") indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari di strumenti nominativi, i vincoli ad essi relativi ed i trasferimenti dei titoli.

⁶ Tale passività potrà configurarsi come un vero e proprio debito ovvero potrà essere rappresentata da strumenti finanziari di partecipazione all'affare.

6. Rapporti fra patrimoni destinati e col patrimonio residuo della società

Anche se i patrimoni destinati non hanno una loro distinta soggettività giuridica e fanno parte, almeno dal punto di vista giuridico-formale, del più ampio patrimonio generale della società, essi godono di una vita economico-finanziaria distinta ed autonoma e possono pertanto essere ipotizzati rapporti fra più patrimoni destinati e fra i patrimoni destinati ed il patrimonio generale della società.⁷ I rapporti, nella normalità dei casi, consistono in trasferimenti da un patrimonio all'altro di beni (es.: materie, merci, prodotti) o in prestazioni di servizi.

Ai fini della valorizzazione di tali “trasferimenti” va considerato quanto segue.

In primo luogo, gli apporti *dei terzi*, in proprietà o in godimento per una durata determinata, vanno valorizzati al *fair value* del bene o del diritto di utilizzo temporaneo (es.: usufrutto) analogamente a quanto stabilito dall'art. 2343 Cod. Civ. per gli apporti in società di beni e di crediti. Invece, per quanto riguarda i beni e crediti trasferiti dal patrimonio generale al patrimonio destinato in sede di costituzione iniziale di questo, il “trasferimento” (o meglio, l'attribuzione ai beni della “destinazione” allo specifico affare, che non costituisce un atto di trasferimento in senso tecnico in quanto opera nell'ambito del medesimo patrimonio di un unico soggetto) dovrà avvenire a valori contabili. Ciò in quanto per la società nel suo complesso tale trasferimento non determina il realizzo del maggior valore e quindi il maggior valore si configura come un utile interno nel rendiconto dell'affare che va eliminato nel bilancio generale della società.

Per quanto riguarda poi le cessioni di prodotti, materie e merci a titolo oneroso (vendite, permutate) da uno ad altro patrimonio destinato o dalla società ad un patrimonio destinato e viceversa, la relativa valorizzazione, ai fini di una corretta determinazione del risultato economico dell'affare, deve essere effettuata al valore di mercato.

Mentre nei rendiconti dei singoli patrimoni destinati gli utili e le perdite “interni” derivanti dagli scambi sopra menzionati devono essere rilevati ed incidono sulla determinazione del risultato economico dell'affare, in sede di redazione del bilancio generale della società essi devono essere eliminati, analogamente a quanto avviene in sede di redazione del bilancio consolidato.

Ovviamente, le voci derivanti da operazioni in corso fra la società e i patrimoni destinati o fra gli stessi patrimoni destinati devono essere eliminate, oltre che dal conto economico generale della società, anche dal suo stato patrimoniale generale in quanto voci “intrasocietarie”.

Qualora gli importi delle elisioni sono rilevanti, occorre dare una specifica illustrazione in nota integrativa.

Per approfondimenti o esemplificazioni sulle problematiche delle eliminazioni dei saldi o degli utili e perdite interni, si rinvia al Principio contabile nazionale 17, paragrafi 11.1 e 11.2 e relativi allegati.

7. Rendiconto finale

L'art. 2447-*novies*, comma 1, stabilisce che quando l'affare “si realizza” ovvero “è divenuto impossibile”, gli amministratori o il consiglio di gestione devono redigere un *rendiconto finale* che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Il rendiconto finale deve essere

⁷ Per una autorevole dottrina giuridica si tratta di “rapporti intergestori”.

accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile (che sarà il normale revisore contabile o lo speciale revisore previsto dall'art. 2447-ter, comma 1, lett. f).

Nell'ipotesi in cui l'"affare" non si protragga oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il rendiconto finale coincide con il rendiconto periodico dello specifico affare illustrato al paragrafo 3. Esso deve contenere non solo il conto economico dal quale emerge il risultato economico dell'affare, ma anche lo stato patrimoniale dal quale emerge la struttura finale del patrimonio destinato. Quest'ultimo è necessario perché in presenza di debiti contratti nell'esecuzione dell'affare e non pagati, i creditori possano conoscere l'esatta composizione del patrimonio destinato ai fini delle eventuali azioni esecutive da svolgere o della richiesta di liquidazione del medesimo ai sensi dell'art. 2447-novies, comma 2.

Analoga struttura (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, regole di rendicontazione dell'affare, riferimento al contenuto della delibera di costituzione del patrimonio destinato) dovrà avere il rendiconto finale, che copre la frazione di esercizio nella quale l'affare viene a compimento.

Tuttavia, poiché, il rendiconto finale, oltre ad essere allegato al bilancio della società quale ultimo rendiconto periodico, deve essere contenuto in un documento *distinto* da depositare nell'ufficio del registro delle imprese (documento che ha la funzione di rendere noto a tutti gli interessati il risultato economico dell'affare ed i costi e ricavi che lo hanno determinato), si ritiene necessario che esso si componga del conto economico dell'ultimo periodo e di una nota di riepilogo di tutti i costi ed i ricavi riferiti all'affare.

Nell'ipotesi in cui l'affare sia divenuto impossibile, nel rendiconto finale devono essere esposti i motivi di tale impossibilità.

Per quanto riguarda la distribuzione della quota di utile di pertinenza dei terzi apportanti, essa deve avvenire in conformità agli accordi assunti con la società, ossia annualmente dopo l'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, o in unica soluzione a termine dell'affare.

8. "Rientro" del patrimonio destinato nel patrimonio "generale" della società.

Una volta realizzato l'affare o accertato che la sua realizzazione è impossibile, il patrimonio destinato (ossia il complesso di attività e passività patrimoniali che lo costituiscono) "rientra" nel patrimonio generale della società, nel senso che viene a cessare lo speciale regime di "segregazione patrimoniale" determinato con l'adozione della delibera di "destinazione" prevista dall'art. 2447-ter. Ritornano così ad applicarsi le disposizioni generali dell'art. 2740 Cod. Civ. sulla responsabilità patrimoniale.

Se vi sono obbligazioni contratte durante lo svolgimento dell'affare e non soddisfatte si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2447-novies.

Va tenuto presente che il regime di "segregazione patrimoniale" previsto per il patrimonio separato non si applica alla parte di tale patrimonio corrispondente alla quota di utile spettante alla società, che resta assoggettata alla responsabilità patrimoniale generale nei confronti dei creditori di essa (art. 2447-quinquies, comma 1).

9. Piano economico – finanziario dell’“affare”

È un piano economico-finanziario, di solito pluriennale perché esteso a tutta la durata prevista dell'affare, così composto:

- a) *Piano economico*: costi e ricavi specifici e quota di costi comuni, risultato previsto dell'affare dopo la copertura di tutti i costi;
- b) *Piano finanziario*: flusso generato dai ricavi dell'affare; utilizzo di disponibilità liquide ed altre attività finanziarie facenti parte del patrimonio dedicato; differenza costituente il fabbisogno finanziario per la totale copertura dei costi, da reperire con apporti di terzi o con specifici finanziamenti; indicazione delle garanzie offerte ai terzi finanziatori;
- c) *Piano degli investimenti* da effettuare per realizzare l'affare e modalità di utilizzo dei beni compresi nel patrimonio destinato (immobili, attrezzature, macchinari, impianti, ecc.).

Il piano deve dimostrare: a) la possibilità di coprire, con i ricavi dell'affare, tutti i costi e di conseguire un margine positivo; b) la possibilità di reperire tutti i finanziamenti necessari per la realizzazione dell'affare, tenuto conto delle attività finanziarie poste a disposizione dalla società e comprese nel patrimonio destinato.

Dal riferimento contenuto nell'art. 2447-ter, comma 1, lett. c) alla necessaria “congruità” del patrimonio (destinato) rispetto alla realizzazione dell’“affare”, sembra debba trattarsi, almeno all'atto della sua costituzione, di un patrimonio *positivo*, in cui il valore dei beni e dei crediti deve essere superiore a quello delle eventuali passività.

PARTE SECONDA

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Aspetti generali

Si tratta in sostanza dell'operazione di project financing, che collega un finanziamento alla realizzazione di una specifica operazione economica ed utilizza per il rimborso del finanziamento i proventi dell'operazione ("affare").

Vi sono due possibilità:

- a) che si tratti di un finanziamento che prescinde dalla contemporanea esistenza di un "patrimonio destinato" ai sensi del 1° comma, lett. a) dell'art. 2447-*bis*;
- b) che il finanziamento venga negoziato in collegamento con la contemporanea istituzione di un "patrimonio destinato".

Nella prima ipotesi è necessario che il contratto di finanziamento contenga quanto segue: un'indicazione dei costi previsti e dei ricavi attesi; il piano finanziario il quale precisi: quanta parte dei costi viene coperta dal finanziamento destinato, quali proventi dell'operazione sono destinati al suo rimborso, le garanzie eventualmente offerte al finanziatore,⁸ i tempi del rimborso ed i controlli che il finanziatore può svolgere sulle modalità di realizzazione dell'affare; le modalità ed i tempi di realizzazione dell'affare, i beni strumentali della società che la stessa destina alla realizzazione del medesimo e le garanzie che la società offre in merito all'obbligo di eseguire il contratto e di realizzare con correttezza e tempestività l'operazione.

Importante è la previsione della lett. h) art. 2447-*decies* ove è prevista l'indicazione del "tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla è più dovuto al finanziatore". In base a questa disposizione, il terzo finanziatore può anche ricevere un importo complessivo che non copre l'intero finanziamento accordato alla società, subendo così una perdita. La società realizza invece una sopravvenienza attiva, perché rimborsa un importo inferiore a quello del finanziamento ricevuto.

Nella seconda ipotesi, alcuni degli elementi sopra indicati figurano già nella delibera di istituzione del patrimonio destinato e nel piano economico-finanziario in essa contenuto (o ad essa allegato), il quale deve indicare, fra le fonti finanziarie di copertura dei costi dell'"affare", il ricorso ad eventuali "finanziamenti destinati" (i quali non vanno confusi con gli "apporti di terzi" remunerati con una quota di partecipazione agli utili dell'affare medesimo).

1. Finanziamento senza contestuale istituzione di patrimonio destinato ai sensi dell'art. 2447-*bis* lett. a)

Le norme prevedono che sia costituito, in relazione a *ciascun* finanziamento destinato, un patrimonio separato così formato (art. 2447-*decies*, commi 3 e 4):

- crediti relativi ai proventi dell'affare;

⁸ Le garanzie previste dall'art. 2447-*decies* comma 2, lett. g) possono essere relative solo al rimborso di una parte del finanziamento; altrimenti il rischio dell'affare graverebbe tutto sulla società.

- disponibilità liquide derivanti dall’incasso dei proventi dell’affare;
- frutti di tali disponibilità (es.: interessi attivi bancari);
- investimenti di liquidità eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore (BOT, CCT, BTP, pronti c/termine ecc.).

Tali disponibilità devono essere destinate prioritariamente (nella quota pattiziamente fissata) al servizio del finanziamento destinato. Esse costituiscono patrimonio separato dal restante patrimonio della società ed i creditori sociali non possono soddisfarsi su di esse. Per altro verso, i beni strumentali che la società destina alla realizzazione dell’affare (e che giustificano l’attribuzione alla società di una quota, determinata nel contratto, dei proventi dell’operazione), pur non facendo parte del patrimonio separato consistente nei proventi dell’affare, sono pur essi temporaneamente sottratti (fino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine di cui al 2° comma lett. h) alle azioni esecutive dei creditori della società: fino ad allora questi possono esercitare, su tali beni, solo azioni conservative.

La necessità di evidenziare il patrimonio separato comporta quanto segue:

- a) nella contabilità della società, una distinta fatturazione e la tenuta di appositi conti bancari (e schede contabili) intestati ai proventi dell’affare (ed agli investimenti con essi effettuati);
- b) nella nota integrativa, per ciascun finanziamento destinato, occorre indicare sia l’importo delle disponibilità liquide e dei titoli appartenenti al patrimonio separato, con i relativi vincoli, sia la natura e il valore dei beni strumentali della società destinati alla realizzazione dell’affare.

In mancanza di una espressa previsione legislativa, non occorre dare separata evidenza negli schemi di bilancio delle voci e degli importi vincolati al finanziamento destinato. D’altro canto, a fini conoscitivi è sufficiente l’illustrazione fornita nella nota integrativa della società.

Peraltro, considerata la particolare natura dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare, devono ritenersi applicabili le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2423-ter del Cod. Civ. Di conseguenza, i finanziamenti destinati sono iscritti tra le passività dello stato patrimoniale, in apposita voce o sottovoce, secondo le circostanze. Analoga evidenza è fornita per le componenti reddituali di pertinenza del finanziamento destinato.

2. Finanziamento collegato alla contemporanea istituzione di un patrimonio “destinato”

Vanno fornite, nella contabilità e nel bilancio della società le evidenze richieste dall’art. 2447-*decies* che non siano già comprese in quelle relative al patrimonio destinato ex art. 2447-*bis* lett. a).

APPENDICE 1: DISCIPLINA DEI PATRIMONI DESTINATI

Codice civile - sezione XI. Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
 - b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
- Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

2447-quinquies (Diritti dei creditori). Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

Qualora la deliberazione prevista dall'art. 2447-*ter* non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

2447-*sexies* (Libri obbligatori e altre scritture contabili). Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-*bis*, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

2447-*septies* (Bilancio). I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-*bis* sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti.

Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità.

Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa.

2447-*octies* (Assemblee speciali). Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'art. 2447-*ter* l'assemblea dei possessori delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
- 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.

Al rappresentante comune si applicano gli artt. 2417 e 2418.

2447-*novies* (Rendiconto finale). Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-*bis*, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'art. 2447-*quinquies*.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

2447-*decies* (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-*bis* può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Il contratto deve contenere:

- a. una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- b. il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- c. i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione;
- d. le specifiche garanzie che la società offre in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e. i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g. le eventuali garanzie che la società presta per il rimborso di parte del finanziamento;
- h. il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

- a. che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- b. che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Alle condizioni di cui al comma precedente, sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).

I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro diritti.

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.

Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione.

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

APPENDICE 2: MODIFICHE APPORTATE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Principio contabile 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi

Sono inserite le seguenti parti:

Capitolo 4 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO RAPPRESENTAZIONE

Schema di stato patrimoniale

Attivo e Passivo

È inserito, come ultimo paragrafo, il seguente:

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-*septies* con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*.

Considerazioni di carattere generale

Al punto h), è inserito, come 2° paragrafo, il seguente:

Inoltre, per quanto concerne la disciplina dei patrimoni destinati, come indicato dall'art. 2447-*septies*, comma 4, se nella deliberazione costitutiva del patrimonio destinato dovesse essere prevista una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno derivante da ciò dovrà risultare in calce allo stato patrimoniale. I criteri in base ai quali viene formulata la valutazione devono essere illustrati in nota integrativa.

Capitolo 5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

Informativa richiesta dalla normativa civilistica

Informazioni richieste dall'art. 2427:

al 4° paragrafo, è inserito, come punto 20), il seguente testo:

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-*septies* con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*;

al 7° paragrafo, è inserito, come punto o) il seguente:

o) Il n. 20 richiede l'illustrazione, in relazione alla disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in

ciascun patrimonio, compresi quelli apportati da terzi, dei principi adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo e del regime della responsabilità.

Principio contabile 22 - Conti d'ordine

È inserita la seguente parte:

Capitolo 3 I CONTI D'ORDINE: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO

B. Classificazione

In B.II. h) è inserito come 2° paragrafo, il seguente:

Tali considerazioni, per analogia, sono applicabili anche alla fattispecie in cui la società, avendo costituito uno o più patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, abbia concesso garanzie a terzi per obbligazioni contratte dai patrimoni destinati.

È inserita ad integrazione del Principio la sezione E. "I patrimoni destinati ad uno specifico affare":

Il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto nell'ambito della disciplina delle società per azioni, un istituto del tutto nuovo per il nostro ordinamento.

Il patrimonio destinato deve essere considerato parte integrante del patrimonio della società e deve essere rappresentato nel suo bilancio anche se in modo distinto e sulla base di una apposita contabilità.

La caratteristica fondamentale del patrimonio destinato è quella di essere sottratto alla responsabilità patrimoniale ex art. 2740, 1° comma del Codice Civile, nei confronti della generalità dei creditori della società rimanendo, viceversa, assoggettato alla responsabilità nei confronti dei soli creditori per le obbligazioni contratte nello svolgimento dell'affare.

Se nella delibera consiliare di "destinazione" non viene disposto nulla, per le obbligazioni assunte risponde il solo patrimonio destinato.

Tuttavia, in linea con quanto stabilito all'art. 2447-*quinquies*, 3° comma del Codice Civile, è possibile prevedere nella delibera costitutiva del patrimonio destinato una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte dal patrimonio destinato nel corso dello svolgimento dello specifico affare.

In tale ipotesi dovranno essere adottate le seguenti indicazioni:

E.I. – Classificazione

Qualora la delibera di destinazione preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare (e non solo limitata ai beni e diritti, che costituiscono il patrimonio destinato) la responsabilità, ai sensi dell'art. 2447-*septies*, 4° comma del Codice Civile, deve risultare fra i conti d'ordine con specifica denominazione (sistema dei rischi: “Responsabilità assunta in ordine ai patrimoni destinati”).

In relazione alle diverse caratteristiche delle obbligazioni e garanzie assunte, appare opportuno l'individuazione di due distinte sottovoci: la prima relativa alle passività presenti nel bilancio del patrimonio destinato; la seconda a fronte di quanto il patrimonio stesso ha indicato nei propri conti d'ordine tra gli impegni e rischi.

E.II. – Valutazione

L'importo da appostare deve essere pari al rischio massimo assunto (totale delle obbligazioni assunte, iscritte al passivo del patrimonio); si dovrà inoltre tener conto delle obbligazioni e passività potenziali identificate e riportate al rendiconto del patrimonio destinato (conti d'ordine e/o nota integrativa) secondo le disposizioni che disciplinano tale fattispecie interpretate ed integrate dal presente Principio.

Analoga iscrizione, laddove risulti l'esistenza dei procedimenti in corso, va fatta per le obbligazioni derivanti da fatto illecito contratte nell'esecuzione dell'“affare” per le quali risponde illimitatamente la società.

E.III. – Informazioni integrative

Deve essere illustrato in nota integrativa il criterio utilizzato per la valutazione del rischio sopra indicato. Si applicano le regole generali di cui al presente documento.